

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2892

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 1993 (v. stampato Senato n. 886)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**MANCINO**)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**REVIGLIO**)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(**GORIA**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**BARUCCI**)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI
(**TESINI**)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(**PAGANI**)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**CRISTOFORI**)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; *b)* scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; *c)* scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera *a)*, con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 luglio 1993*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;

b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;

c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E LE NAZIONI UNITE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA DALL'ALTRA RIGUARDANTE LA SEDE PER IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE

Il Governo della Repubblica Italiana, le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO),

Viste le risoluzioni 1714(XVI), 2095(XX), 3348(XXIX) e 3404(XXX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni n. 1/61, 4/65 e 22/75 della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura concernenti l'istituzione ed il funzionamento del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (PAM);

Considerato che il PAM, in conformità alle pertinenti decisioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, è attualmente situato presso la sede della FAO a Roma;

Riconosciuto il carattere umanitario dell'attività del PAM nonché il suo importante ruolo nella lotta contro la fame e la povertà nel mondo;

Preso atto dell'espressa intenzione del Governo della Repubblica Italiana di fornire al PAM i servizi necessari allo svolgimento delle sue funzioni ivi compresi, fra l'altro, propri immobili adeguati;

Vista inoltre la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, entrambe applicabili al Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO, ed alle quali l'Italia è Parte;

Riconosciuta la necessità di integrare le disposizioni delle sopracitate Convenzioni al fine di regolare le relazioni tra il PAM ed il Governo della Repubblica Italiana relativamente alla sede del PAM;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I*Definizioni**Sezione 1*

Nel presente accordo:

- (a) l'espressione "PAM" significa il Programma Alimentare Mondiale istituito da risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura;
- (b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;
- (c) l'espressione "Direttore Esecutivo" significa il Direttore Esecutivo del PAM e, in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo;
- (d) l'espressione "le competenti Autorità Italiane" significa le Autorità nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;
- (e) l'espressione "sede" significa:
 - (i) qualsiasi terreno od edificio, o parte di essi, posto a disposizione del PAM dal Governo o preso in locazione dal o per conto del PAM sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede;
 - (ii) ogni altro terreno od edificio, o parte di essi, sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal PAM;
- (f) l'espressione "beni del PAM" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al PAM o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
- (g) l'espressione "archivi del PAM" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie e i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti al PAM o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; e
- (h) l'espressione "funzionari del PAM" include il Direttore Esecutivo e tutto il personale del PAM nominato da lui o in suo nome.

Sezione 2

Salvo disposizioni diverse, ogni riferimento al presente Accordo includerà gli eventuali accordi supplementari conclusi conformemente alla sezione 36.

ARTICOLO II*Sede**Sezione 3*

Il Governo fornirà, o farà in modo che siano messi a disposizione del PAM, finché avrà sede in Roma, gli immobili adeguati ed i servizi necessari al suo funzionamento. Detti immobili saranno forniti a titolo gratuito, salvo che per le spese menzionate alle lettere (c) e (d)(ii) della presente sezione. In adempimento a questa disposizione:

- (a) il Governo, in attesa che fornisca gli immobili adeguati, assisterà il PAM per la loro locazione e, in particolare, rimborserà al PAM ogni corrispettivo pagato per tale locazione;
- (b) il Governo, messi a disposizione del PAM gli immobili adeguati, sosterrà tutte le spese relative alla fornitura di mobili ed attrezzature, incluse quelle per le comunicazioni interne e, se necessario, per l'interpretazione simultanea, nonché per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e per i servizi pubblici, per le modifiche e ristrutturazioni degli immobili. Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprietà del Governo. Il PAM parteciperà ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tali immobili;
- (c) il PAM provvederà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi riguardo la sede;
- (d) nel momento in cui gli immobili di proprietà statale verranno messi a disposizione del PAM da parte del Governo, sarà stipulato in virtù della sezione 36 un accordo suppletivo che specificherà i termini e le condizioni in base alle quali saranno messi a disposizione e si provvederà alla manutenzione di detti immobili. Tale accordo dovrà, fra l'altro, contenere le seguenti disposizioni:
 - (i) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario e tutti gli altri interventi necessari per uniformarsi ai provvedimenti legislativi od amministrativi italiani; e
 - (ii) saranno a carico del PAM le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalità;
- (e) il PAM ed il Governo controlleranno l'adeguatezza degli immobili e dei servizi forniti al PAM in base alle necessità di quest'ultimo a date ritenute opportune dal PAM e dal Governo.

ARTICOLO III*Inviolabilità della sede**Sezione 4*

- (a) La sede è inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede per esercitarvi una qualsiasi funzione se non con il consenso del Direttore Esecutivo e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Direttore Esecutivo per l'ingresso nella sede sarà

presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Direttore Esecutivo, ogni persona, il cui ingresso sia avvenuto a seguito di consenso presunto, dovrà lasciare immediatamente la sede. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potrà avere luogo nella sede se non con il consenso del Direttore Esecutivo ed alle condizioni da lui approvate.

- (b) La sede del PAM sarà sottoposta al controllo ed alla autorità del PAM che avrà il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede per il pieno ed indipendente adempimento delle sue funzioni.
- (c) Ferme restando le disposizioni dell'articolo X, il PAM non permetterà che la sede sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinato in base alle leggi della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro paese o che tentino di sottrarsi alla notifica od all'esecuzione di un atto giudiziario.
- (d) La sede non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni del PAM.

ARTICOLO IV

Protezione della sede

Sezione 5

- (a) Le competenti Autorità Italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillità della sede siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorità Italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede un'adeguata protezione di polizia.
- (b) A richiesta del Direttore Esecutivo, le competenti Autorità Italiane forniranno le forze di polizia considerate necessarie ad assicurare il mantenimento dell'ordine all'interno della sede.

Sezione 6

Le competenti Autorità Italiane adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede.

ARTICOLO V

Servizi pubblici della sede

Sezione 7

- (a) Le competenti Autorità Italiane si varranno, su richiesta del Direttore Esecutivo, delle facoltà in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta dei rifiuti ed i servizi antincendio.

Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le competenti Autorità Italiane prenderanno in considerazione le necessità del PAM alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e di conseguenza adotteranno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del PAM.

- (b) Il Direttore Esecutivo prenderà, su richiesta, le opportune misure affinché rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici competenti possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scolli e le fognature all'interno della sede, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del PAM.
- (c) Qualora il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle competenti Autorità Italiane o da enti sotto il controllo di queste, il PAM usufruirà di tariffe speciali non superiori a quelle generalmente concesse alle amministrazioni statali italiane.

ARTICOLO VI

Beni appartenenti al PAM

Sezione 8

- (a) Il PAM ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunità di giurisdizione tranne in quei casi particolari in cui vi sia espressa rinuncia a tale immunità in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate. La rinuncia all'immunità di giurisdizione non implica la rinuncia all'immunità da qualsivoglia forma di esecuzione per la quale sarà necessaria una separata rinuncia espressa.
- (b) Tenendo presente le disposizioni di cui alla lettera (a) della presente sezione, il PAM predisporrà le procedure previste nella sezione 42(i).

Sezione 9

I beni di proprietà del PAM, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno delle immunità previste nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate.

Sezione 10

Gli archivi del PAM, ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.

Sezione 11

Il PAM, agendo in nome e per conto delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, avrà la capacità:

- (a) di stipulare contratti;

- (b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporre;
- (c) di stare in giudizio.

ARTICOLO VII

Comunicazioni e trasporti

Sezione 12

- (a) Tutte le comunicazioni dirette al PAM o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal PAM con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od ingerenza. La presente disposizione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie e ai filmati, alle pellicole ed alle registrazioni sonore.
- (b) Il PAM avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.
- (c) Nessuna disposizione della presente sezione potrà essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il PAM ed il Governo.

Sezione 13

- (a) Il PAM godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, per quanto concerne le precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa ed alla radio.
- (b) Il PAM può installare ed utilizzare presso la sede circuiti di telecomunicazione da punto a punto ed impianti radio rice-trasmittenti ad onde corte.

Sezione 14

Il PAM avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.

ARTICOLO VIII

Esenzione da tassazioni

Sezione 15

Per quanto concerne tutte le attività ufficiali, il PAM ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.

Sezione 16

- (a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il PAM godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre il PAM godrà delle esenzioni ed agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e) della presente sezione indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle amministrazioni statali italiane.
- (b) Le operazioni e transazioni finanziarie del PAM, aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del PAM stesso e l'esercizio delle funzioni previste nelle risoluzioni istitutive del PAM, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.
- (c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato ed in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), inclusa l'IVA sull'importazione, il PAM godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire.
- (d) Il PAM sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura importate od esportate dal PAM a scopi ufficiali.
- (e) In particolare il PAM sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni, a scopo ufficiale, di un numero di autoveicoli non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa automobilistica ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica od altra targa appropriata.
- (f) Il PAM potrà alienare nel territorio della Repubblica Italiana le merci od autoveicoli di cui alle lettere (d) o (e) della presente sezione unicamente alle condizioni stabilite dalle competenti Autorità Italiane ivi comprese quelle relative alla nazionalizzazione degli autoveicoli.

Sezione 17

Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non comprendono le tasse e le imposte che altro non siano che il pagamento di servizi resi.

ARTICOLO IX*A agevolazioni finanziarie**Sezione 18*

- (a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il PAM, al fine di svolgere la sua attività, può:
 - (i) liberamente acquistare fondi, valute e titoli e disporne tramite conti bancari che non saranno soggetti alle restrizioni previste per i conti bancari dei residenti;

- (ii) liberamente trasferire i suoi fondi e valute nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.
- (b) Il Governo assisterà il PAM affinché esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio.
- (c) Il PAM dovrà, nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtù della presente sezione, tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo accogliendole nella misura in cui ciò sia compatibile con la contemporanea salvaguardia dei propri interessi.

ARTICOLO X

Transito e soggiorno

Sezione 19

- (a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella, e la partenza dalla Repubblica Italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalità e non porrà alcun ostacolo al loro transito verso o dalla sede, accordando loro ogni necessaria forma di protezione durante il tragitto:
 - (i) i funzionari del PAM, le loro famiglie e gli altri membri del nucleo familiare dei funzionari ai quali si applica la sezione 31(a), (b) e (c), essendo inteso che agli altri membri del nucleo familiare dei funzionari non compresi nella predetta disposizione verranno accordate ragionevoli facilitazioni in conformità con le procedure consuetudinarie;
 - (ii) i rappresentanti dei governi in visita alla sede per affari ufficiali ed i membri delle loro famiglie;
 - (iii) gli esperti che compiano missioni ufficiali per conto del PAM o che appartengano ad organi istituiti dal PAM ed i loro coniugi;
 - (iv) i funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e i funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non-governative in visita alla sede per affari ufficiali;
 - (v) i rappresentanti della stampa o di altri mezzi di informazione accreditati dal PAM previa consultazione con il Governo; e
 - (vi) le altre persone invitate alla sede dal PAM per affari ufficiali.
- (b) La presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7(a), e non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto.
- (c) Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) della presente sezione sarà accordato gratuitamente ed il più rapidamente possibile.

- (d) Nessuna attività svolta per conto del PAM, nella loro qualità ufficiale, dalle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica Italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio.
- (e) Nessuna delle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno derivante dall'esercizio di attività non connesse con le sue funzioni ufficiali:
- (i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto, esso, prima che sia iniziata qualsiasi azione per invitare una persona a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, consulterà il Direttore Esecutivo e, se la persona è un rappresentante di un governo, consulterà anche, o predisporrà la consultazione, del governo in questione;
 - (ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti di una delle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione, il Direttore Esecutivo avrà diritto di comparire o di essere rappresentato in tale azione, sia essa giudiziaria od amministrativa, in nome e per conto della persona contro la quale è stata promossa l'azione; e
 - (iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi della sezione 31(a), (b) e (c) non potranno essere invitate a lasciare il territorio della Repubblica Italiana se non con la procedura in uso per i membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana.
- (f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla ragionevole applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.

Sezione 20

Il Direttore Esecutivo e le competenti Autorità Italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede, ma che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.

ARTICOLO XI

Rappresentanti alle riunioni del PAM

Sezione 21

I rappresentanti dei governi che intervengono alle riunioni convocate dal PAM, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi verso e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

- (a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;
- (b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c) della presente sezione, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare tali funzioni;

- (c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o da un aereo utilizzato o di proprietà delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;
- (d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
- (e) diritto di usare cifrari e di ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;
- (f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
- (g) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- (h) le stesse immunità e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche;
- (i) esenzione da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali, regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate nell'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 22

Un rappresentante indicato nella sezione 21, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godrà soltanto dei privilegi e delle immunità ivi previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Sezione 23

I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 21 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 21.

Sezione 24

Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno, i periodi durante i quali le seguenti persone si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati:

- (i) i rappresentanti indicati alla sezione 21 nell'esercizio delle loro funzioni; e
- (ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnano e che non siano cittadini italiani.

Sezione 25

I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendente esercizio delle loro

funzioni presso il PAM. Questi privilegi ed immunità sono concessi con l'intesa che i governi rinunceranno all'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

ARTICOLO XII

Esperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del PAM e funzionari di organizzazioni

Sezione 26

Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni:

- (i) esperti che non siano funzionari del PAM ai sensi dell'articolo XIII e che compiano missioni ufficiali per conto del PAM o prestino servizio presso organi sussidiari del PAM; e
 - (ii) funzionari di organizzazioni intergovernative diversi da quelli ai quali si applica l'articolo XIII, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non-governative in visita alla sede per affari ufficiali o per partecipare a riunioni. Il Direttore Esecutivo comunicherà al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, anticipatamente.
- (a) Immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tale caso le competenti Autorità Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo;
 - (b) immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;
 - (c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di svolgere missioni per conto del PAM o di prestare servizio presso organi sussidiari del PAM o di essere presenti alla sede o di partecipare a riunioni convocate dal PAM;
 - (d) inviolabilità delle loro carte e documenti ufficiali;
 - (e) esenzione per sé e per i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
 - (f) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
 - (g) le stesse immunità e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana;

- (h) le immunità e facilitazioni di cui alle lettere (b) e (g) della presente sezione saranno garantite nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato applichi in conformità al diritto internazionale.

Sezione 27

Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno i periodi durante i quali le persone indicate nel presente articolo si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni non saranno calcolati.

Sezione 28

Una persona indicata nella sezione 26, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godrà soltanto dei privilegi e delle immunità ivi previsti in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essa compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Sezione 29

I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. In conformità con la sezione 23 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e la sezione 2(iii) dell'allegato 2 alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, l'immunità di tali persone sarà revocata in tutti i casi in cui l'immunità stessa dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM.

ARTICOLO XIII

Funzionari del PAM

Sezione 30

I funzionari del PAM godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

- (a) immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tale caso le competenti Autorità Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo;
- (b) immunità dall'ispezione ed immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;
- (c) se il funzionario è fra quelli previsti nella sezione 31, immunità dall'ispezione del bagaglio personale;
- (d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del PAM;
- (e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dal PAM;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (f) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;
- (g) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari a carico, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
- (h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani, tale esenzione sarà limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Esecutivo ed approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata nel servizio nazionale di funzionari cittadini italiani, non compresi nella lista, il Governo accorderà, su richiesta del Direttore Esecutivo, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale;
- (i) per i funzionari che non siano cittadini italiani, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, valuta e conti esteri ed altri beni mobili, nonché, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennità ricevute dal PAM in quell'anno. Inoltre, alla fine del loro impiego presso il PAM, tali funzionari possono portare fuori dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati e senza proibizioni o restrizioni, i loro fondi nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che hanno ricevuto dal PAM o che hanno portato nella Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;
- (j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità Italiane per essi stessi, i loro coniugi ed i familiari a carico di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;
- (k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale o quando richiamati in Italia dopo un periodo di servizio all'estero, i loro mobili ed effetti personali incluso un'automezzo, in una o più spedizioni successive che saranno effettuate entro diciotto mesi dalla data in cui un funzionario acquisisce il diritto all'importazione, e di importare successivamente in quantità ragionevoli le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti. Tuttavia, un funzionario assunto con contratto avente una durata inferiore ad un anno può esercitare il suo diritto di importazione entro i dodici mesi seguenti la data nella quale inizia la proroga del contratto per oltre un anno. Ciò nonostante il Governo può prorogare i predetti periodi qualora ritenga che concorrano circostanze speciali;
- (l) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, quantità ragionevoli di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale e non per donazione o vendita. Le quantità di beni da importare e le procedure per tali importazioni saranno stabilite di comune accordo tra il Governo ed il PAM;
- (m) i funzionari del PAM delle categorie equivalenti alle categorie professionale e superiore del "sistema comune" delle Nazioni Unite avranno diritto:

ad importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni, un automezzo ogni quattro anni e, alla scadenza del quarto anno dalla data del certificato di

importazione emesso dalle competenti Autorità Italiane, a nazionalizzare e vendere, franco di dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana;

- (ii) all'esenzione dalla tassa automobilistica; e
- (iii) ad un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i membri di rango equivalente di missioni diplomatiche.

Sezione 31

Oltre ai privilegi ed immunità specificate nella sezione 30,

- (a) al Direttore Esecutivo saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori capi di missione;
- (b) al Vice-Direttore Esecutivo, o al funzionario superiore del PAM, quando sostituisce il Direttore Esecutivo durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di ambasciatore per tale periodo;
- (c) agli altri funzionari superiori del PAM, designati dal Direttore Esecutivo in ragione della loro responsabilità nella direzione delle attività del PAM saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Ai fini del presente Accordo per "altri funzionari superiori" si intendono i funzionari di grado P-5 e superiori del "sistema comune" delle Nazioni Unite. Sulla base del bilancio biennale approvato, il PAM notificherà al Governo il contingente numerico di tale categoria. Su tale base il PAM ed il Governo concorderanno annualmente il numero di persone a cui si applica la presente disposizione.

Sezione 32

Ogni anno il PAM comunicherà al Governo la lista dei funzionari del PAM.

Sezione 33

Il Governo rilascerà ai funzionari del PAM, ai loro coniugi ed ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario del PAM o il coniuge o un familiare a carico e che egli gode dei privilegi, immunità e facilitazioni previsti nel presente articolo.

Sezione 34

- (a) I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. Conformemente con la sezione 20 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e la sezione 22 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, l'immunità di un funzionario verrà tolta qualora l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM. Nel caso del Direttore Esecutivo, ogni decisione in materia di revoca della sua immunità verrà presa dal Comitato per le Politiche ed i Programmi di Aiuti Alimentari.

- (b) Il PAM ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, ed impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità concesse ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO XIV

Lasciapassare

Sezione 35

Il Governo riconoscerà ed accetterà il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari del PAM, come documento di viaggio valido ed equivalente al passaporto ed assicurerà che le competenti Autorità Italiane ne siano debitamente informate.

ARTICOLO XV

Accordi suppletivi

Sezione 36

Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il completo conseguimento degli scopi del presente Accordo.

ARTICOLO XVI

Interpretazione

Sezione 37

- (a) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad applicare al PAM le disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, le dette Convenzioni ed il presente Accordo saranno considerati come complementari laddove le loro disposizioni si riferiscano alla medesima questione. In caso di incompatibilità tra le Convenzioni ed il presente Accordo prevarranno le disposizioni di quest'ultimo.
- (b) Il presente Accordo sarà interpretato alla luce del suo scopo fondamentale che è quello di consentire che il PAM espleti pienamente ed efficacemente le proprie funzioni nella sua sede nel territorio della Repubblica Italiana e consegua i propri obbiettivi.

ARTICOLO XVII*Emendamenti**Sezione 38*

Su richiesta delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, o su richiesta del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti al presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato tra le Parti del presente Accordo.

ARTICOLO XVIII*Soluzione delle controversie**Sezione 39*

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede o le relazioni tra il PAM ed il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno designato dal Direttore Esecutivo, uno designato dal Governo ed il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle due Parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sarà definitiva e vincolante.

ARTICOLO XIX*Disposizioni generali**Sezione 40*

Fermi restando i privilegi e le immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

Sezione 41

- (a) Il Direttore Esecutivo prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo ed all'uopo stabilirà le norme ed i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del PAM e di tutte le altre persone interessate.
- (b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di una immunità concessa dal presente Accordo, il Direttore Esecutivo consulterà, su richiesta, le competenti Autorità Italiane allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Nell'eventualità in cui tali

consultazioni non portassero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Esecutivo e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista nella sezione 39.

Sezione 42

Il PAM adotterà le disposizioni per istituire adeguati metodi di soluzione delle:

- (i) controversie di diritto privato derivanti da contratti o da altre transazioni di cui il PAM sia parte, restando inteso che le procedure adottate per la soluzione di tali controversie saranno notificate dal PAM al Governo;
- (ii) controversie che coinvolgano un funzionario del PAM che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda di immunità, qualora tale immunità non sia stata tolta.

Sezione 43

Le immunità e facilitazioni previste nella sezione 21(h), nella sezione 26(b) e (g) e nella sezione 30(c) non costituiscono impedimento all'applicazione delle misure relative al bagaglio personale di cui all'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Nella misura del possibile, tali misure saranno applicate al PAM, ai suoi funzionari ed alle persone in visita al PAM per affari ufficiali solo con il consenso del Direttore Esecutivo ed in presenza di un funzionario incaricato dal Direttore Esecutivo.

Sezione 44

Con riferimento alla sezione 4, resta inteso che la procedura per la notifica ed esecuzione di atti giudiziari sarà concordata tramite scambio di note tra il Governo ed il Direttore Esecutivo.

Sezione 45

Le persone da considerare "membri del nucleo familiare dei funzionari" ai fini della sezione 19(a)(i) o "familiari a carico" ai fini della sezione 30(g) saranno determinate mediante procedure concordate. In attesa di un accordo su tali procedure, verrà applicata l'attuale pratica.

ARTICOLO XX

Entrata in vigore e cessazione

Sezione 46

- (a) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a notifica, resa da ognuna delle Parti, dell'espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la sede del PAM sarà sul territorio della Repubblica Italiana.
- (b) Nonostante quanto disposto nella lettera (a), il presente Accordo potrà avere termine per mutuo consenso delle Parti dell'Accordo stesso.

Sezione 47


Qualora si decidesse di trasferire la sede del PAM fuori del territorio della Repubblica Italiana, il PAM notificherà immediatamente tale decisione al Governo.

Fatto a Roma, in triplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 15 marzo 1991.

Per la Repubblica Italiana



Per le Nazioni Unite



**Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Alimentazione e l'Agricoltura**



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur Général

LEG-DG/91/265

Rome 15. III 1991

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Washington il 31 ottobre 1950. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto una intesa sull'interpretazione da dare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede, interpretazione che d'ora in avanti sarà considerata autentica tra le Parti.

1. Articolo III, sezione 6, lettere (a), (b) e (c)

- "(a) Il Governo riconosce la extraterritorialità della sede centrale, la quale sarà sottoposta al controllo e all'autorità della FAO, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
- (b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.
- (c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale."

Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Atti Legislativi



per copia conforme

Viene concordato che:

- (a) le disposizioni delle lettere (b) e (c) dell'articolo III, sezione 6 non saranno in alcun modo interpretate come limitative dell'immunità dalla giurisdizione del paese ospitante di cui gode l'Organizzazione stessa così come disposto nell'articolo VIII, sezione 16 dell'Accordo di sede e riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987;
- (b) la FAO gode di autonomia assoluta rispetto a tutte le materie riguardanti la propria amministrazione interna. I rapporti di lavoro tra la FAO ed il proprio personale sono governati esclusivamente dalle norme interne dell'Organizzazione e quindi sottratti alla normativa italiana. Le disposizioni dell'articolo III, sezione 6 (b) e (c) non saranno in alcun modo interpretate in maniera tale da implicare l'applicabilità del diritto del lavoro o della legislazione sociale italiana ai rapporti di lavoro tra la FAO ed i funzionari della FAO così come definiti nell'articolo I, sezione 1(k). Le controversie derivanti da tali rapporti di lavoro saranno risolte secondo la procedura indicata nello scambio di comunicazioni citato nel paragrafo (a) di cui sopra.

2. Articolo VII, sezione 14 (c)

"Il Governo riconosce la personalità giuridica della FAO e in particolare la sua capacità:

- (a) di stipulare contratti;
- (b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
- (c) di stare in giudizio."

Viene concordato che:

la sezione 14 (c) sarà interpretata, in conformità con il testo inglese, "to institute legal proceedings", quale capacità "di intentare azioni processuali" e non verrà intesa in modo da comportare qualsivoglia limitazione all'immunità dell'Organizzazione da ogni forma di giurisdizione in Italia.



3. Articolo VIII, sezione 16

"La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione."

Viene concordato che:


il testo italiano sarà interpretato, in conformità con il testo inglese, "immunity from every form of legal process", quale riconoscimento dell'immunità da ogni forma di giurisdizione. Il termine "immunità di giurisdizione" sarà, inoltre, interpretato come riferentesi a tutte le azioni siano esse attinenti a rapporti di diritto privato (*jure gestionis*) o a rapporti di diritto pubblico (*jure imperii*), eccetto i casi in cui la FAO abbia espressamente rinunciato a tale immunità.

Tutto ciò in conformità a quanto riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO e il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987.

Nella fiducia che tale interpretazione corrisponda all'accordo raggiunto durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede.

La presente Nota, redatta in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione dei rispettivi ordinamenti.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.


for Edouard Saouma





L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

001170

Roma, 15 marzo 1991

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 15 marzo 1991 del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito chiamato "l'Accordo di sede") firmato a Washington il 31 ottobre 1950. A conclusione dei colloqui, le Parti hanno raggiunto una intesa sull'interpretazione da dare alle seguenti disposizioni dell'Accordo di sede, interpretazione che d'ora in avanti sarà considerata autentica tra le Parti.

1. Articolo III, sezione 6, lettere (a), (b) e (c)

- "(a) Il Governo riconosce la extraterritorialità della sede centrale, la quale sarà sottoposta al controllo e all'autorità della FAO, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
- (b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.
- (c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale."

Sua Eccellenza
Edouard Saouma
Direttore Generale
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Roma

Servizio del Contintorno Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per essere conforme



L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

- 2 -

Viene concordato che:

- (a) le disposizioni delle lettere (b) e (c) dell'articolo III, sezione 6 non saranno in alcun modo interpretate come limitative dell'immunità dalla giurisdizione del paese ospitante di cui gode l'Organizzazione stessa così come disposto nell'articolo VIII, sezione 16 dell'Accordo di sede e riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987;
- (b) la FAO gode di autonomia assoluta rispetto a tutte le materie riguardanti la propria amministrazione interna. I rapporti di lavoro tra la FAO ed il proprio personale sono governati esclusivamente dalle norme interne dell'Organizzazione e quindi sottratti alla normativa italiana. Le disposizioni dell'articolo III, sezione 6 (b) e (c) non saranno in alcun modo interpretate in maniera tale da implicare l'applicabilità del diritto del lavoro o della legislazione sociale italiana ai rapporti di lavoro tra la FAO ed i funzionari della FAO così come definiti nell'articolo I, sezione 1(k). Le controversie derivanti da tali rapporti di lavoro saranno risolte secondo la procedura indicata nello scambio di comunicazioni citato nel paragrafo (a) di cui sopra.

2. Articolo VII, sezione 14 (c)

"Il Governo riconosce la personalità giuridica della FAO e in particolare la sua capacità:

- (a) di stipulare contratti;
- (b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
- (c) di stare in giudizio."

Viene concordato che:

la sezione 14 (c) sarà interpretata, in conformità con il testo inglese, "to institute legal proceedings", quale capacità "di intentare azioni processuali" e non verrà intesa in modo da comportare qualsivoglia limitazione all'immunità dell'Organizzazione da ogni forma di giurisdizione in Italia.





*L' Ambasciatore
Capo della Rappresentanza*

- 3 -

3. Articolo VIII, sezione 16

"La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione."

Viene concordato che:

il testo italiano sarà interpretato, in conformità con il testo inglese, "immunity from every form of legal process", quale riconoscimento dell'immunità da ogni forma di giurisdizione. Il termine "immunità di giurisdizione" sarà, inoltre, interpretato come riferentesi a tutte le azioni siano esse attinenti a rapporti di diritto privato (*jure gestionis*) o a rapporti di diritto pubblico (*jure imperii*), eccetto i casi in cui la FAO abbia espressamente rinunciato a tale immunità.

Tutto ciò in conformità a quanto riconosciuto nello scambio di comunicazioni intervenute in data 16, 19 e 22 dicembre 1986 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO e il Direttore Generale della FAO e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale N. 140 del 18 giugno 1987.

Nella fiducia che tale interpretazione corrisponda all'accordo raggiunto durante le negoziazioni, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede.

La presente Nota, redatta in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione dei rispettivi ordinamenti."

A tale riguardo, ho l'onore di informarla che la proposta che precede è accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Sua lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese costituiscono una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia più alta considerazione.


(Gian Luigi Valenza)



ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Le Directeur Général

LEG-DG/91/264

Rome 15. III 1991

Eccellenza,

abbiamo l'onore di riferirci all'allegato scambio di lettere intervenuto in data 15 marzo 1991 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO riguardante l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura firmato a Washington il 31 ottobre 1950 (qui di seguito chiamato "scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO").

A tale riguardo ed agendo con riferimento al Programma Alimentare Mondiale, abbiamo l'onore di proporre che la citata interpretazione sia applicata, mutatis mutandis, all'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura da una parte ed il Governo della Repubblica Italiana dall'altra riguardante la Sede per il Programma Alimentare Mondiale (qui di seguito chiamato "Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale") concluso in data 15 marzo 1991.

Se questa proposta è accettabile, proponiamo inoltre che la presente lettera, allegato incluso e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale.

Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma

La presente Nota entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. L'entrata in vigore della presente Nota rimane peraltro subordinata alla previa o contestuale entrata in vigore sia dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale sia dello scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della nostra più alta considerazione.

Per Il Segretario Generale
delle Nazioni Unite

for Il Direttore Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Alimentazione e
l'Agricoltura

Braschi

Dean H. Crowther



*L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza*

001175

Roma, 15 marzo 1991

Signor Segretario Generale, Signor Direttore Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Vostra lettera in data 15 marzo 1991 del seguente tenore:

"Eccellenza,

abbiamo l'onore di riferirci all'allegato scambio di lettere intervenuto in data 15 marzo 1991 tra la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso la FAO ed il Direttore Generale della FAO riguardante l'interpretazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura relativo alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura firmato a Washington il 31 ottobre 1950 (qui di seguito chiamato "scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO").

A tale riguardo ed agendo con riferimento al Programma Alimentare Mondiale, abbiamo l'onore di proporre che la citata interpretazione sia applicata, mutatis mutandis, all'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura da una parte ed il Governo della Repubblica Italiana dall'altra riguardante la Sede per il Programma Alimentare Mondiale (qui di seguito chiamato "Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale") concluso in data 15 marzo 1991.

Sua Eccellenza Javier Pérez de Cuellar
Segretario Generale
Nazioni Unite
New York

Sua Eccellenza Edouard Saouma
Direttore Generale
Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Roma



L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

- 2 -

Se questa proposta è accettabile, proponiamo inoltre che la presente lettera, allegato incluso e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - costituiscano una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di Sede per il Programma Alimentare Mondiale.

La presente Nota entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. L'entrata in vigore della presente Nota rimane peraltro subordinata alla previa o contestuale entrata in vigore sia dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale sia dello scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede della FAO."

A tale riguardo, ho l'onore di informarVi che la proposta che precede è accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Vostra lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese, e l'allegato, anch'esso in ambedue le lingue, costituiscono una Nota interpretativa concordata dell'Accordo di sede per il Programma Alimentare Mondiale, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede.

Vogliate credere, Signor Segretario Generale e Signor Direttore Generale, ai sensi della mia più alta considerazione.


(Gian Luigi Valenza)